

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CENTRO PENITENZIARIO "P. MANDATO"
SECONDIGLIANO
NAPOLI

ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO PER L'ANNO 2023

PREMESSO che il disciplinare, diramato con nota n. 317110 del 21.08.2011 concernente l'addestramento all'uso delle armi ha introdotto la possibilità di ricorrere all'impiego di personale parasanitario per l'assistenza sanitaria durante le esercitazioni di tiro a fuoco del Personale di Polizia penitenziaria;

VISTA la nota prot.n. 2312 Rep.Arm. del 28.06.2012 che autorizza la stipula di una apposita convenzione con personale paramedico;

CONSIDERATO che esisteva agli atti di questo Ufficio la richiesta da parte del dr. _____ nata a _____ il _____;

la **Direzione del Centro Penitenziario "P. Mandato"** di Napoli Secondigliano e il dr. _____ convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

Il dr. _____ assume l'impegno di assicurare l'assistenza sanitaria durante le esercitazioni di tiro a fuoco che l'Amministrazione, organizza per il personale dipendente in caso di assenza sarà dal dr. _____.

L'Amministrazione comunicherà con congruo anticipo la data delle esercitazioni.

ARTICOLO 2

Il dr. _____ si impegna a garantire la propria presenza presso la struttura ove si svolge l'esercitazione per tutto il tempo necessario e a prestare il proprio intervento in caso di necessità o su richiesta del responsabile dell'esercitazione.

ARTICOLO 3

Al dr. _____ compete un compenso professionale orario analogo a quello previsto per i servizi resi all'interno del Centro Penitenziario che oggi è pari a € 17,24/ora

con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo.

Il pagamento dei compensi avrà cadenza mensile, di norma entro i trenta giorni successivi al mese nel quale l'attività parasanitaria è stata espletata, eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto a interessi di mora.

ARTICOLO 4

Il dr. _____, che per qualsiasi motivo non possa accedere in Istituto, ha l'obbligo di farsi sostituire da altro professionista già convenzionato per le eventuali sostituzioni.

ARTICOLO 5

La durata dell'incarico è di un anno, salvo disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione.

Il rapporto anzidetto potrà essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal parasanitario per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione e per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

1. condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
2. cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
3. soppressione dell'istituto penitenziario;
4. sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data della sottoscrizione e scade il **31 dicembre 2023**.

Napoli, li _____

IL MEDICO

Dr. _____

IL DIRETTORE

Dr.ssa Giulia Russo